

Regolamento dei benefici economici

(art. 12 della legge 241/1990 e art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi)

Sommario

Articolo 1 – Oggetto e principi.....	1
Articolo 2 – Ambito di applicazione	1
Articolo 3 – Benefici economici.....	1
Articolo 4 - Beneficiari.....	2
Articolo 5 - Criteri di selezione	3
Articolo 6 – Beneficio ordinario	3
Articolo 7 – Beneficio straordinario	4
Articolo 8 - Erogazione	5
Articolo 9 – Benefici eccezionali	6
Articolo 10 – Beni	6
Articolo 11 – Patrocinio.....	7
Articolo 12 - Pubblicazioni	7
Articolo 13 - Entrata in vigore e pubblicità	8

Articolo 1 – Oggetto e principi

1. In attuazione dell'articolo 12 della legge 241/1990 e smi, il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione, a soggetti pubblici e privati, di benefici economici quali: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere.
2. In attuazione del principio della *sussidiarietà orizzontale* di cui all'art. 118 della Costituzione, il comune di Rodengo Saiano sostiene e contribuisce all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, quando tali iniziative costituiscano una modalità alternativa e mediata di erogazione di servizi di interesse pubblico e, in particolare, di interesse per la comunità locale.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il comune può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, nonché ad associazione e società sportive per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
 - a. culturali, educative e formative;
 - b. celebrative di eventi e ricorrenze, folcloristiche;
 - c. di prevenzione e contrasto del disagio giovanile;
 - d. sociali, assistenziali, sanitarie e di tutela della salute;
 - e. di salvaguardia dei diritti umani, di promozione delle pari opportunità e dell'inclusione e dell'uguaglianza;
 - f. a carattere sportivo, anche agonistico, o ricreativo;
 - g. di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, anche urbano;
 - h. di protezione civile;
 - i. di promozione del turismo;
 - j. di promozione dello sviluppo economico e di sostegno delle micro, piccole e medie imprese del territorio.
2. Il comune, inoltre, può riconoscere benefici economici, di tipo eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico.

Articolo 3 – Benefici economici

1. I benefici economici, oggetto del presente, sono:
 - a. **contributi economici** elargiti in denaro;

- b. **altri contributi materiali** che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, dell'uso di un bene, mobile o immobile, a tempo determinato;
 - c. **patrocinio gratuito** che consiste nel riconoscimento del valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo di un'iniziativa, evento o manifestazione, che consente ai beneficiari di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
2. I benefici economici si distinguono in:
- a. **contributi ordinari**: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati all'organizzazione di eventi ricorrenti di particolare interesse locale;
 - b. **contributi straordinari**: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di specifici eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale di pubblico interesse;
 - c. **contributi eccezionali**: somme di denaro erogate per finalità umanitarie o socioassistenziali, di carattere urgente ed eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi sociali dell'ente.

Articolo 4 - Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici economici associazioni e fondazioni, nonché enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati anche privi di personalità giuridica, senza fine di lucro, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche, per il sostegno delle attività ordinarie, ovvero per l'organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative di pubblico interesse che riguardano la comunità locale. Nel caso di organismi e comitati spontanei e, quindi, privi di personalità giuridica, il richiedente deve essere residente nel comune.
2. I soggetti pubblici e privati, che perseguono il fine di lucro, per lo svolgimento di attività o per l'organizzazione di iniziative, eventi o manifestazioni di pubblico interesse in favore della comunità locale possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, 1 lett. b) e c). **Non possono accedere a contributi in denaro**.
3. Accedono ai contributi di tipo eccezionale, le persone fisiche in situazione di grave disagio - familiare, sociale o economico - accertato dai servizi sociali del comune.
4. Non possono accedere ai benefici economici:
 - a. partiti politici, movimenti, comitati ed associazioni di tipo politico;

- b. coloro che abbiano debiti, ovvero un contenzioso di qualsiasi natura con il comune, fatta eccezione per le persone fisiche di cui al precedente comma 3.

Articolo 5 - Criteri di selezione

1. Vige il **criterio generale** per il quale non possono mai eccedere ai benefici economici attività, iniziative, eventi e manifestazioni le cui finalità siano in contrasto, anche parziale, con gli indirizzi politici dell'amministrazione o con le norme della Costituzione, delle leggi dello Stato, delle leggi regionali, ovvero dei regolamenti e delle ordinanze del comune.
2. Fermo il **criterio generale** di cui al comma 1, per l'attribuzione dei benefici, gli uffici applicano i **criteri** seguenti:

A – Qualità delle attività e delle iniziative, riconducibili alle materie elencate all'art. 2:

- a. valutazione dell'interesse pubblico e, in particolare, dell'interesse specifico per la comunità locale in termini di valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo;
- b. grado di coerenza con le finalità istituzionali del comune e con gli obiettivi strategici dell'amministrazione;
- c. coinvolgimento dei bambini, dei giovani, degli anziani, delle famiglie e dei genitori, dei soggetti con fragilità;
- d. gratuità (o meno) delle attività programmate;
- e. numero dei fruitori potenziali dell'attività.

B – Associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, associazioni e società sportive:

- a. numero delle persone iscritte o associate;
- b. presenza stabile (o meno) sul territorio locale (con una sede, un ufficio, ecc.);
- c. assenza di finalità lucrative.

Articolo 6 - Beneficio ordinario

1. Con cadenza annuale, di norma entro il 31 marzo, l'Area competente pubblica un avviso, sul sito web dell'ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio economico entro un termine non inferiore a 30 giorni.
2. Gli interessati possono presentare domanda:

- a. per il sostegno delle attività ordinarie di associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, pubblici o privati anche privi di personalità giuridica, senza fine di lucro, associazioni e società sportive dilettantistiche;
 - b. per l'organizzazione, periodica e ripetitiva, di eventi, manifestazioni e iniziative di pubblico interesse che riguardano la comunità locale.
3. Nell'avviso sono precisati i criteri di selezione prescelti tra quelli indicati all'art. 5, nonché il peso ponderale degli stessi.
 4. Gli interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:
 - a. l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;
 - b. la descrizione dell'attività ordinaria o la descrizione dell'iniziativa, evento, manifestazione che si intende realizzare, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, le persone coinvolte e l'utilizzo di volontari;
 - c. un **preventivo di spesa**;
 - d. l'impegno a presentare, a consuntivo, il **rendiconto dettagliato** delle spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa, entro due mesi dalla conclusione dell'iniziativa, evento o manifestazione, ovvero, nel caso di sostegno all'attività ordinaria, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
 5. Successivamente, un organo tecnico, anche collegiale, redige la graduatoria, applicando i criteri indicati nell'avviso. **La giunta comunale licenzia la graduatoria, dando atto dell'osservanza del regolamento.** Infine, il dirigente attribuisce i contributi con propria determinazione, con la quale assume il relativo impegno contabile.
 6. I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico da valutare sulla scorta della rendicontazione ordinaria o della singola iniziativa, evento, manifestazione.

Articolo 7 - Beneficio straordinario

1. Per l'organizzazione di iniziative, eventi o manifestazioni a carattere straordinario e sperimentale, *una tantum*, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa. Di norma, almeno 30 giorni prima.
2. La domanda deve contenere gli elementi elencati nel precedente art. 6 comma 4.

3. Fermo restando che l'iniziativa, evento o manifestazione deve riguardare gli oggetti di cui all'art. 2, l'ufficio attraverso un organo tecnico anche collegiale, decide motivatamente se accogliere o meno la richiesta e, in caso di esito positivo, l'ammontare del beneficio.
4. L'organo tecnico valuta la richiesta sulla base dei criteri indicati al precedente art. 5, comma 2, alle lettere A.a, A.c e A.d con la ponderazione seguente: A.a punteggio massimo 10; A.c punteggio massimo 10; A.d punteggio massimo 10. Per accedere al contributo la domanda dell'interessato deve ottenere almeno 18 punti, rispetto al massimo di 30.
5. Il contributo, che non può superare i 2.500 euro per singola iniziativa nell'anno solare, è quantificato in proporzione al punteggio conseguito dall'interessato rispetto al punteggio massimo¹.
6. Al termine, **la giunta comunale licenzia il verbale dell'organo tecnico, dando atto dell'osservanza del regolamento.**
7. I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per il beneficiario da valutare sulla scorta della rendicontazione dell'iniziativa.
8. Per attività, eventi, manifestazioni e iniziative ritenute di rilevante interesse pubblico e, nello specifico, di rilevante interesse per la comunità locale in termini di valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo, la giunta comunale con propria deliberazione può innalzare il limite di cui al precedente comma 5.

Articolo 8 - Erogazione

1. Di norma, l'erogazione dei benefici economici in denaro avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto.
2. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.
3. L'attribuzione del beneficio è totalmente revocata laddove il beneficiario non presenta la rendicontazione finale a norma dell'art. 6 co. 4 lett. d)², oppure qualora le iniziative, eventi o manifestazioni non siano realizzate nei tempi previsti o risultino palesemente difformi rispetto a quanto inizialmente prospettato dai beneficiari.

¹ Ad esempio, l'iniziativa che ottenga una valutazione di 26 punti, riceverà un contributo massimo pari a $26/30 \times 1.000 \text{ euro} = 867 \text{ euro}$.

² Il rendiconto, pertanto, deve essere presentato *“entro due mesi dalla conclusione dell'iniziativa, evento o manifestazione, ovvero, nel caso di sostegno all'attività ordinaria, entro il 30 aprile dell'anno successivo”*.

Articolo 9 – Benefici eccezionali

1. I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi, di carattere urgente ed eccezionale, in favore di persone fisiche che versano in condizioni di grave disagio familiare, sociale, economico.
2. La condizione di disagio deve essere preventivamente riconosciuta dai servizi sociali del comune.
3. I servizi sociali svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della persona fisica interessata e del nucleo familiare di appartenenza, valutando risorse e fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Di norma, sono oggetto di analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e sociali.
4. In esito alla valutazione, i servizi sociali segnalano la necessità di erogare un beneficio economico all'Area dei servizi alla persona. L'ufficio provvede previa valutazione delle risorse disponibili.
5. Per far fronte a gravi e documentate situazioni di disagio familiare o economico, eccezionalmente, è ammessa l'assegnazione dell'uso temporaneo di beni immobili, esclusivamente per periodi di tempo limitati, nelle more della definizione di interventi duraturi e strutturati.

Articolo 10 – Beni

1. In attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, il comune ha la possibilità di sostenere attività di terzi quando tali iniziative costituiscano una modalità alternativa e mediata di erogazione di servizi di interesse pubblico e, in particolare, di interesse per la comunità locale. A tal fine, il comune può assegnare in uso gratuito, a termine, beni strumentali, locali, sale, spazi e aree pubbliche per partecipare allo svolgimento di attività di pubblico interesse.
2. L'uso gratuito ripetitivo e continuato di sale, spazi e aree viene concesso, previo avviso pubblico, ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, senza scopo di lucro, anche privi di personalità giuridica e di carattere spontaneo.
3. L'uso gratuito, in via straordinaria, anche a breve e brevissimo termine, di beni strumentali, locali, sale, spazi e aree può essere concesso, previa domanda dell'interessato ed istruttoria dell'ufficio competente volta ad accertare il pubblico interesse, con deliberazione motivata della giunta.

4. L'Area competente definisce le norme operativo gestionali di dettaglio per l'uso di beni strumentali, locali, sale, spazi e aree, anche al di fuori delle ipotesi precedenti, quando l'uso è subordinato al pagamento di una tariffa. **La proposta di dettaglio così formulata sarà sottoposta a delibera di giunta³.**

Articolo 11 - Patrocinio

1. Il patrocinio gratuito consiste nel riconoscimento del valore di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
2. In attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, per attività di pubblico interesse rivolte alla comunità locale, il comune può sostenere l'iniziativa, evento o manifestazione, anche con attività materiali o mettendo a disposizione degli organizzatori beni strumentali, locali, sale, spazi ed aree pubbliche.
3. Il patrocinio, in quanto tale, non prevede l'elargizione di denaro pubblico. Si applicano gli articoli precedenti, nel caso gli organizzatori richiedano contributi in denaro.
4. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda al comune descrivendo puntualmente l'iniziativa, l'evento, la manifestazione da organizzare puntualizzando le finalità di pubblico interesse della medesima e, in particolare, l'utilità per la comunità locale.
5. Previa istruttoria dell'ufficio competente, finalizzata ad evidenziare l'interesse pubblico, il patrocinio, sentita la giunta, è concesso dal sindaco.

Articolo 12 - Pubblicazioni

1. I provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in Amministrazione trasparente (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").
2. La pubblicazione in Amministrazione trasparente costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.

³ Emendamento proposto dal Consigliere Diego Meneghelli (del gruppo Uno Di Noi), il 25/11/2024 prot. 23867, approvato dal consiglio in sede d'esame della ipotesi di regolamento il 26/11/2024.

3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti.

Articolo 13 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia benefici economici, nonché l'abrogazione espressa dei regolamenti approvati con le deliberazioni commissariali e consiliari nn. 33/2020 e 11/2021.
3. Il presente è pubblicato sul sito web del comune, in Amministrazione trasparente (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 d.lgs. 33/2013 e smi, nonché nella raccolta dei regolamenti.